

R.G.N. 9954/2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERCURIO	Ettore	- Presidente -
Dott. ROSELLI	Federico	- rel. Consigliere -
Dott. COLETTI DE CESARE	Gabriella	- Consigliere -
Dott. LA TERZA	Maura	- Consigliere -
Dott. MORCAVALLO	Ulpiano	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 123 presso lo studio dell'avvocato DI RENZO ANDREA, rappresentato e difeso dagli avvocati ERCOLE ROBERTI V, SCHIASSI AUGUSTO GIOVANNI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "G. BOCCARDI", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta, e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 258/03 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 07/01/04 - R.G.N. 169/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/10/2006 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 12 aprile 2001 al Tribunale di Termoli, D. S., docente nel locale istituto tecnico commerciale G. Boccardi, esponeva di aver ricevuto dal preside in data 23 novembre 2000 la sanzione disciplinare del richiamo scritto per essersi rifiutato di presiedere un'assemblea dei genitori degli studenti per il rinnovo degli organi collegiali elettivi. Lamentando la mancata affissione del codice disciplinare ai sensi della [L. 20 maggio 1970 n. 300](#), art. 7 il D. chiedeva la dichiarazione di nullità del provvedimento disciplinare.

Costituitosi l'istituto convenuto, il Tribunale accoglieva la domanda con [decisione del 19 marzo 2002](#), riformata però con sentenza del 7 gennaio 2004 dalla Corte d'appello di Campobasso, la quale riteneva la legittimità della sanzione, inflitta non già ai sensi di un contratto collettivo di lavoro, vale a dire nel regime del pubblico impiego privatizzato e di applicabilità dell'art. 7 cit., bensì ai sensi del t.u. sulla scuola approvato con [D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297](#), ove non era prevista l'affissione del codice disciplinare.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione il D. mentre l'Istituto tecnico commerciale G. Boccardi resiste con controricorso.

Memoria del ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 93 del 1993, art. 59 e L. n. 300 del 1970, art. 7, i quali impongono l'affissione del codice disciplinare anche nel rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.

Col secondo motivo egli deduce la violazione del D.Lgs. ult. cit., del [c.c.n.l.](#) per la scuola 4 agosto 1995, del [D.Lgs. n. 297 del 1994](#) e vizi di motivazione, stante che il detto contratto collettivo stabilisce l'applicabilità del [D.Lgs. n. 297 del 1994](#) "fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola" ma solo per la definizione delle astratte fattispecie di illecito disciplinare e delle sanzioni, e non esclude l'obbligo di affissione del codice disciplinare.

I due motivi, da esaminare insieme perche' connessi, non sono fondati.

La L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 1, prescrive l'affissione in luogo visibile a tutti delle norme disciplinari vigenti all'interno dell'impresa e ha per scopo di rendere conoscibili a tutti i lavoratori non soltanto le singole fattispecie di illecito ma anche le relative sanzioni, in modo che ciascun lavoratore conosca non solo i comportamenti a cui e' astretto ma anche le conseguenze delle violazioni, necessariamente proporzionate alla gravita' di esse. Cio' comporta che le violazioni integranti un reato o la violazione delle regole elementari della vita civile o una inesecuzione della prestazione lavorativa di non lieve rilevanza comportano, quale giustificato motivo o giusta causa di licenziamento, la sanzione del licenziamento ai sensi della legge ([L. 15 luglio 1966, n. 604](#), art. 1 e [art. 2119 cod. civ.](#)), onde non e' necessaria la previsione nel codice disciplinare e la relativa affissione (Cass. 4 novembre 1988 n. 4974).

La previsione nella disposizione di legge, pubblicata nella Gazzetta (ufficiale, e' sufficiente alla conoscenza da parte della generalita' e rende inutile la suddetta affissione.

Quanto al pubblico impiego, il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 55, comma 2, vigente all'epoca dei fatti di causa, stabilisce l'applicabilita' della [L. 20 maggio 1970, n. 300](#), a prescindere dal numero dei dipendenti, mentre il successivo art. 59, comma 2, prevede specificamente l'applicazione dell'art. 7 legge citata.

Per quanto riguarda il settore della scuola, tuttavia, il capo 4^a, sezione 5^a, del [D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297](#), enumera le sanzioni disciplinari, distingue sia pure attraverso clausole generali le diverse fattispecie di illecito e disciplina il relativo procedimento. In particolare l'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri, e' previsto nell'art. 492, comma 3, e viene inflitto dal direttore didattico o dal preside ai sensi del successivo art. 502. L'art. 504 prevede i ricorsi gerarchici, a tutela dell'incolpato.

La conoscibilita' delle comminatorie e delle relative conseguenze e' dunque garantita dal fatto che esse sono contenute in norme aventi forza di legge, ufficialmente pubblicate.

Di quelle norme la Corte d'appello ha fatto applicazione nel presente processo, esattamente negando l'obbligo di affissione, mentre il ricorrente non invoca ora alcuna disposizione di contratto collettivo, capace di derogarvi. Al contrario, egli riporta nel ricorso (pag. 16) un [art. 56 c.c.n.l. del 5 agosto 1995](#), che rinvia espressamente nella materia al D.Lgs. ult. cit..

Col terzo motivo lo stesso ricorrente deduce la violazione del [c.c.n.l. ult. cit.](#), del [c.c.n.l. 26 maggio 1999](#), parlando di contraddittorieta' dell'incolpazione mossagli e di irregolarita' del procedimento di organizzazione dell'assemblea dei genitori degli studenti e in particolare della designazione del docente destinato a presiederla.

Ma la censura non ha fondamento poiche', come s'e' detto qui in narrativa, il 5 capo d'incolpazione venne chiaramente e coerentemente formulato dalla pubblica amministrazione con riferimento al rifiuto sostanzialmente immotivato (non e' certamente sufficiente la dicitura "fuori sede") opposto dal docente alla disposizione del preside, mentre non e' ammissibile in sede di legittimita' la prospettazione di circostanze di fatto non considerate nella sentenza impugnata, senza che il ricorrente indichi con precisione l'atto del processo di merito con cui egli le prospetto'. Rigettato il ricorso, e' da notare che nel controricorso la difesa dell'amministrazione scolastica si diffonde nell'esposizione dei fatti del processo ma non svolge alcuna argomentazione in diritto contro i motivi d'impugnazione, cosi' non contribuendo alla dialettica processuale sulla questione sottoposta a questa Corte.

Tutto cio', pur lecito nell'attivita' difensiva, induce tuttavia a non addossare al soccombente le spese della stessa attivita' ossia a compensare le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi' deciso in Roma, il 17 ottobre 2006.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2007